



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

OGGETTO: D.LGS. 18/08/2000 N. 267 – ART. 82 – INDENNITA' DI FUNZIONE E
GETTONI DI PRESENZA – INVARIANZA DI SPESA -
PROVVEDIMENTI – LEGGE 56/2014 – AGGIORNAMENTO.

L'anno **duemilasedici** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **21,10** nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i componenti consiliari, come segue:

		PRESENTI		ASSENTI	
1	MUNARI Mario	SINDACO	X		
2	PEYRACHE Paolo	Consigliere	X		
3	GALLIAN Alfredo Marco	Consigliere	X		
4	ROUX Davide Giuseppe	Consigliere			X
5	BRUN Romano	Consigliere			X
6	MARTIN Costanzo	Consigliere	X		
7	DEBALINI Mirella Caterina	Consigliere	X		
8	RATTALINO Dario Valter	Consigliere	X		
9	DEFERRE Guido Mariano	Consigliere			X
10	CISCHINO Gianni	Consigliere	X		
11	VICARIO Federica Filippina	Consigliere			X
		Totale	7		4

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Paolo Flesia Caporgno che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta nell'ordine del giorno, a partire dall'ora sopra indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”

DATO ATTO che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2, e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, quanto ivi indicato;

DATO ATTO che l'art. 16, comma 18, del decreto legge 138/2011, dispone che “A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;”

DATO ATTO che (al di là del non comprensibile riferimento al comma 9, regolante altre questioni, e ora abrogato), l'art. 82 citato è quello che prevede la corresponsione di indennità di funzione e gettoni di presenza rispettivamente agli assessori e ai consiglieri;

EVIDENZIATO che sul punto del riferimento al comma 9, la Corte dei Conti della sezione Calabria, con parere n. 170/2012, ha ben chiarito l'interpretazione logico sistematica della norma, evidenziando che tale decorrenza si può individuare nel momento di adesione del Comune all'Unione; questo Comune ha già aderito all'Unione dei Comuni Valle Varaita;

PERALTRO di recente altri orientamenti della Corte dei Conti hanno concluso in senso opposto (vedasi Corte Conti Basilicata 7 aprile 2016 n. 17), per cui è da ritenersi dovuto il gettone ai Consiglieri (la Corte fa un'analisi logico sistematica molto chiara ed esauriente);

RILEVATO che però la legge 56/2014, all'art. 1, comma 136, legge recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” prevede che grava sui comuni l'obbligo di rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III capo IV della parte prima del TUEL, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia:

- “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica».
- “tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148;”
- gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL.
- l'obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera del consiglio comunale, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.”

DATO ATTO, altresì, che non è del tutto chiara l'attribuzione disposta dalla Circolare del 24 aprile al Consiglio comunale della competenza per tutti gli amministratori, atteso che i provvedimenti in ordine alle indennità di funzione per la Giunta sono attribuiti dalla legge alla Giunta stessa;

DATO ATTO anche dei primi contributi dottrinali sulla questione (vedasi, per tutti, M. Barbero, *Niente gettoni nei micro enti*, in Italia Oggi, 30 maggio 2014, p. 43, ove si precisa che gli assessori, a differenza dei consiglieri, potrebbero essere retribuiti);

DATO ATTO che, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 2 in data 21 marzo 2016, sulla scorta di precedenti interpretazioni, si era dato atto della non possibilità di erogazione ai Consiglieri comunali, mentre a questo punto l'interpretazione risulterebbe di segno opposto; EFFETTUATI i debiti conteggi, come da prospetto agli atti, dal quale risulterebbe una spesa ammissibile annua per gettoni pari ad euro 276,12, con un importo del gettone pari ad euro 15,34 teorico, ma sicuramente molto più basso in relazione poi al numero prevedibile di sedute; tra l'altro, poi, le modalità del conteggio non paiono univoche, rispetto alle interpretazioni attualmente in atto;

DATO ATTO del parere, favorevole, del Revisore dei conti, reso in data 26.07.2016 ed assunto in pari data al protocollo dell'Ente al n. 0001384;

A questo punto entra in aula la consigliera Vicario Federica;

DATO ATTO del dibattito sul punto, dal quale emerge la proposta di rinuncia al gettone di presenza, non certo perché non si abbia bisogno di tali somme, ma bensì quale indicazione di protesta: è sicuramente fuori luogo pensare, da parte del legislatore, che con questo tipo di tagli ai c.d. "costi della politica" si risanino le finanze pubbliche. I Consiglieri dei piccoli comuni lavorano sul territorio, costituiscono un presidio importantissimo, e questo tipo di approccio normativo nei loro confronti è offensivo. Considerato peraltro che l'eventuale rinuncia costituisce pur sempre un atto di disposizione personale, e stasera vi sono alcuni assenti, la proposta del Consiglio è di promuovere l'unanimità nella rinuncia; ove la stessa venga rassegnata da parte di ciascun Consigliere, l'importo dei gettoni rimarrà nelle disponibilità del Comune.

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità contabile e tecnica, resi ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000, dal segretario, in relazione alle competenze;

Ad unanimità,

DELIBERA

- Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto del mutato orientamento interpretativo in ordine alla spettanza dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali;
- Di disporre pertanto l'accantonamento della relativa somma, promuovendo anche presso i Consiglieri assenti, la sensibilizzazione alla rinuncia al gettone; ove tutti i Consiglieri concordino in tal senso, la disponibilità dei gettoni rimarrà al Comune;
- di far salvi ulteriori provvedimenti in relazione a quanto specificato in premessa;
- di dare atto che ove non venga raggiunta l'unanimità dei consensi alla rinuncia al gettone, gli stessi saranno corrisposti secondo le modalità di conteggio in premessa descritte, salvo diverse modalità interpretative che sopraggiungano, in ossequio alle quali si disporrà la liquidazione;
- di dare atto di quanto sopra al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto alle disposizioni di cui al decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148 come da attuali orientamenti di cui in premessa.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 18 AGO 2016 al - 2 SET 2016
Opposizioni.....N.N

reg.n. Il messo comunale



Il Segretario Comunale

Data 18 AGO 2016

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il _____ ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data _____



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Data 18 AGO 2016



Il Segretario Comunale
